

Finanza ad impatto sociale e Terzo Settore

Il ricorso a strumenti finanziari è la forma più moderna di finanziamento degli enti del Terzo Settore, rispetto all'antico modello successorio. Mentre le successioni sono ipotesi molto concrete, delineatesi con precisione nel tempo, queste sono perlopiù ipotesi, in molti casi ancora vaghe. Si tratta di meccanismi di finanza etica, integrati nel mondo sociale della finanza che, almeno in questo caso, solo apparentemente può dirsi il contrario del Terzo Settore.

La crisi dello Stato determinò l'avanzata del terzo settore. Un'altra crisi, quella del mercato nel 2008, ha indotto ad un approccio più etico e responsabile della finanza; è in questo momento di riflessione che si sono poste le fondamenta per i progetti odierni. Menzioniamo anzitutto alcune norme italiane, invero di non grandissima rilevanza applicativa, e confrontiamole quindi con alcune esperienze straniere di riferimento.

L'art. 111 bis del Testo Unico Bancario, è una norma formalmente esterna all'ambito del nostro corso, redatta nel 2016 prima del Codice Terzo Settore ma non a caso proprio nel periodo di sviluppo dello stesso, prevede agevolazioni fiscali per le banche operatori di finanza etica e sostenibile.

Viene quindi usata per le banche la stessa logica presupposta alla disciplina degli enti Terzo Settore, si valutano i presupposti privatistici per la concessione di agevolazioni pubblicistiche e, in base a tale normativa, la banca infatti dovrebbe, per accedere allo status di banca etica:

- Al momento della concessione di un finanziamento, valutarne l'impatto sociale e ambientale
- Avere una *governance* interna democratica
- Reinvestire i profitti nella società e non distribuirli tutti fra i soci
- Non avere differenze retributive significative al proprio interno
- Devolvere almeno il 20% del portafoglio crediti ad Enti del Terzo Settore

Art. 77 del Codice Terzo Settore, sui Titoli di solidarietà : “*Al fine di favorire il finanziamento ed il sostegno delle attività di cui all'articolo 5, svolte dagli enti del Terzo settore iscritti al Registro di cui all'articolo 45, gli istituti di credito autorizzati ad operare in Italia, in osservanza delle previsioni del Testo unico bancario, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, di seguito «emittenti» o, singolarmente, l'«emittente», possono emettere specifici «titoli di solidarietà», di seguito «titoli», su cui gli emittenti non applicano le commissioni di collocamento*”.

La banca si impegna a destinare quanto raccolto dall'emissione di questi titoli di debito per finanziare attività di enti del Terzo Settore, in cambio di agevolazioni fiscali. La banca è così anche investitore dell'ente, ma le agevolazioni, per quanto corpose, non sono ancora sufficienti. Se il vincolo è di impiegare tutta la raccolta dei titoli di credito, questi impieghi saranno generalmente non profittevoli essendo investiti in attività non commerciali, quindi a fondo perduto; impossibile permetterselo per un ente lucrativo come la banca classica.

Art. 78 del Codice Terzo Settore: *“I soggetti gestori delle piattaforme di cui all'articolo 44, comma 1, lettera d-bis), del Testo unico delle imposte sui redditi approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, operano, sui redditi di capitale corrisposti a persone fisiche per il loro tramite, una ritenuta alla fonte a titolo d'imposta con l'aliquota prevista per le obbligazioni e gli altri titoli di cui all'articolo 31 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, nel caso in cui i prestiti erogati attraverso le piattaforme siano stati destinati al finanziamento e al sostegno delle attività di cui all'articolo 5.”*

È il caso del *social lending* (dall'inglese “*to lend*”, che significa prestare) cioè prestito senza intermediari. Si tratta di piattaforme *online* in cui si incontrano i richiedenti ed i prestatori, disintermediati, da privato a privato. Un modello di finanza *peer to peer*, senza banche, da pari a pari. Sono previste agevolazioni se questi meccanismi sono usati per finanziare le attività di interesse generale previste in base al consueto elenco dell'art 5 del Codice.

In realtà sono fenomeni esistenti già prima della riforma del Terzo Settore. La prima ad intervenire fu la Banca d'Italia col provvedimento dell'8 novembre 2016, esplicitando in quali termini tale attività fosse lecita, nella misura in cui non violi la riserva in favore delle banche sull'attività di raccolta del risparmio tra il pubblico.

Gli articoli 77 e 78 corrispondono quindi all'idea italiana di costruire una finanza sociale, un suo primo tentativo. Sicuramente un sistema ispirato a quello anglosassone, partito anch'esso nel 2008, ma è doveroso precisare che non si stia inventando nulla di nuovo, sono idee che già sono state proposte nel passato, ma ora vengono attualizzate. Si potrebbe dire che gli stessi monti di pietà medioevali, erano in sostanza delle banche sociali. Confrontiamo queste ipotesi italiane con quella dei *Social Impact Bonds*, esperienze sia inglesi che americane.

In Inghilterra nel 2010, viene proposto un progetto di assistenza per ridurre la recidiva dei carcerati, creando un sistema per un funzionale reinserimento sociale. Di questo progetto si volle occupare un ente del Terzo Settore, il quale per iniziare aveva bisogno di 5 milioni di sterline. La pubblica amministrazione ne era interessata, per i benefit sociali ed economici, tanto che crearono un

meccanismo per cui, attraverso un intermediario abilitato a svolgere attività di investimento finanziario, venivano raccolti i soldi dagli investitori, poi dati all’ente terzo settore. Gli investitori sarebbero poi stati ripagati dalla pubblica amministrazione, con gli interessi, solo se davvero si fosse ridotta la recidiva. Se il progetto funziona, la pubblica amministrazione risparmia, e quindi può ripagare gli investitori. Un investimento dunque non in un’attività redditizia, ma in un impatto sociale. In America hanno previsto un passaggio ulteriore, con l’intervento di un altro ente Terzo Settore che metta a disposizione un fondo di garanzia, evitando così che gli investitori vadano in perdita. Nel dibattito americano, sul piano ideologico, sono emersi pro e contro:

- C’è chi pensa che il *welfare* debba essere finanziato anche dai privati, mentre altri vedono come disastrosa la ritirata dello stato dall’impegno pubblico.
- C’è chi pensa che sia un rischio piegare il profitto ai bisogni sociali, mentre per alcuni può essere un incentivo decisivo.

I problemi concreti sono però almeno due:

- Il rischio di identificare i beneficiari dell’investimento sociale in maniera discriminatoria, facendo assistenza solo verso categorie dove le probabilità di riuscita dell’investimento sono più alte.
- Il problema della misurazione dell’impatto sociale; com’è possibile misurarlo con esattezza? Può essere facile nel caso della recidiva, ma in altri casi misurare l’efficacia di un piano ambientale o culturale può essere molto complesso.

In Italia il meccanismo deputato ad elaborare simili attività è la Fondazione Italia Sociale, ente del Terzo Settore che abbiamo già incontrato in quanto incamera i patrimoni di ETS estinti quando risultano non altrimenti destinabili, integralmente partecipata dallo Stato. Sono modelli originali di welfare e di sviluppo sociale, accessibili da chiunque, come dimostra anche un caso di studio recente in Trentino, dove per la prima volta si sta cercando di sviluppare queste forme di finanziamento del volontariato anche in Italia.

Un caso giudiziario pratico: Cassazione del 6 settembre 2019 n° 22374

Una Cooperativa siciliana che effettua prestazioni per disabili, senza nessun rapporto con il pubblico, senza nessuna convenzione, cita il comune ex art 2041 c.c. perché quest’ultimo avrebbe tratto un ingiusto arricchimento dalla sua attività assistenziale, contraendo quindi un’obbligazione.

Art. 2041: “*Chi, senza una giusta causa, si è arricchito a danno di un’altra persona è tenuto, nei limiti dell’arricchimento, a indennizzare quest’ultima della correlativa diminuzione patrimoniale.*”

Come dimostra l'articolo successivo, è un'ipotesi residuale di obbligazione. E l'ultima via per ricercare un equilibrio tra le parti. Art. 2042 *“L'azione di arricchimento non è proponibile quando il danneggiato può esercitare un'altra azione per farsi indennizzare del pregiudizio subito.”*

La causa è stata persa in tutti i gradi di giudizio, naturale che in mancanza di obbligazioni nessun obbligo sorge in capo al pubblico, anche perché si arrecherebbe grave pregiudizio al bilancio; sarebbe impensabile che ogni privato faccia avanti tali richieste, senza aver prima stipulato una convenzione appropriata al caso. A parte l'esito negativo del caso, è comunque interessante vedere il rapporto che intercorre tra il risparmio dello stato e l'attività dell'ente. Il privato si attiva e quindi lo Stato, ma solo attraverso registri, procedure e controlli, diventa disponibile a supportare il privato nel suo progetto; questo è il concetto di fondo.